



08657/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Presidente -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Rel. Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI

- Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA

- Consigliere -

Dott. MARILENA GORGONI

- Consigliere -

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE- REGOLAMENTO DI COMPETENZA
--

Ud. 14/11/2019 -
CC

R.G.N. 9519/2019

Cass. 8656

Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 9519-2019 proposto da:

(omissis) , domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -**contro**

(omissis) SPA, in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentata e
difesa dall'avvocato (omissis) ;

- resistente -**contro**

(omissis) , (omissis) SPA;

20085
94

- intimati -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 39/2019 del GIUDICE DI PACE di ROVIGO, depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MARIO FRESA che, visto l'art. 380-ter cod. proc. civ., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza e disponga la prosecuzione del processo.

Rilevato che:

(omissis) ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza, depositata il 14 febbraio 2019, con la quale il Giudice di pace di Rovigo - nel proc. n. 1657/2018 R.G. tra il (omissis) (attore), (omissis) (convenuto) e, quali terzi chiamati in causa, la (omissis) S.p.a. e la (omissis) S.p.a., avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati alla propria vettura da carburante difettoso erogato dalla stazione di servizio (omissis) (omissis) gestita dal (omissis) - ha sospeso ex art. 295 cod. proc. civ. il giudizio, ritenendo che «*la vertenza di appello sulla sentenza n. 370/2018 del Giudice di pace di Rovigo*» emessa in altro e diverso procedimento, avente ad oggetto lo stesso episodio, pur se per responsabilità del produttore del carburante per prodotto difettoso, sia «*di fatto risolutiva della presente questione, ancorché nella presente causa si tratti di responsabilità di natura diversa*»;

il ricorrente lamenta l'erroneità della richiamata pronuncia emessa ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., anziché ai sensi dell'art. 337, secondo comma cod. proc. civ., essendo stato il giudizio ritenuto pregiudicante già deciso con sentenza, ancorché non passata in

giudicato, e sostiene, comunque, che il Giudice di pace abbia disposto la sospensione al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale e in assenza di pregiudizialità, essendo diverse le parti dei due giudizi e non sussistendo, a suo avviso, tra le due azioni proposte alcun vincolo di pregiudizialità, evidenziando la diversa natura delle responsabilità invocate nei due giudizi;

il (omissis), la (omissis) S.p.a. e la (omissis) S.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

il P.G. ha concluso chiedendo che questa Corte accolga l'istanza di regolamento di competenza e disponga la prosecuzione del processo;

(omissis) S.p.a. ha depositato memoria;

considerato che:

il proposto regolamento di competenza è ammissibile, alla luce del principio già affermato da questa Corte e pure richiamato dal P.G., secondo cui, in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza - resa ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., pur erroneamente richiamando l'art. 295 cod. proc. civ. - è impugnabile con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 cod. proc. civ., e il sindacato esercitabile al riguardo da questa Corte è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass., sez. sesta, ord. 24 maggio 2019, n. 14337; Cass., sez. sesta, ord. 12 luglio 2018, n. 18494; Cass., sez. sesta, ord. 30 luglio 2015, n. 16142; Cass., sez. sesta, ord. 25 novembre 2010, n. 23977; Cass., sez. sesta, ord. 25 novembre 2010, n. 23977);

l'istanza di regolamento di competenza all'esame va accolta, in applicazione del principio di diritto più volte affermato dalla



giurisprudenza di legittimità e secondo cui, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass., sez. sesta, ord., 29/05/2019, n. 14738; Cass., sez. sesta, ord. 2 ottobre 2017, n. 23010; Cass., sez. sesta, ord. 30 luglio 2015, n. 16142; Cass., sez. sesta, ord. 12 novembre 2014, n. 24046; si v. pure Cass., sez. sesta, ord. 24 maggio 2013, n. 13035 e Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027);

nella specie, l'ordinanza impugnata richiama la non meglio identificata sentenza d'appello 370/18 e, nel fare erroneamente riferimento all'art. 295 cod. proc. civ., si limita ad indicare, in modo del tutto apodittico e, dunque, con motivazione inesistente o apparente, come sopra già evidenziato, che la stessa «*sia di fatto risolutiva della presente questione, ancorché nella presente causa si tratti di responsabilità di natura diversa*», sottraendosi così all'onere delineato dal richiamato orientamento, al quale va data continuità, anche in considerazione del paradigma del giusto processo (art. 111 Cost.), in base al quale va condivisa la valutazione di progressivo evidente disfavore dell'ordinamento verso ogni ipotesi di sospensione del processo, messo in evidenza dalla già richiamata sentenza n. 10027/12 delle Sezioni Unite di questa Corte;

peraltro, pur nella cornice dell'art. 337 cod. proc. civ. – neppure richiamato nell'ordinanza impugnata che ha, invece, come sopra già

rimarcato, fatto riferimento all'art. 295 cod. proc. civ. -, si osserva che l'autorità della sentenza resa in appello non potrebbe concernere la domanda principale proposta dal danneggiato nel giudizio sospeso contro il (omissis) , ma soltanto quella di accertamento della responsabilità della (omissis) S.p.a. nei confronti del (omissis) proposta dal (omissis) , nè potrebbe, infine, concernere la domanda di garanzia proposta dal (omissis) nei confronti della (omissis) S.p.a.;

il ricorso va accolto e va, altresì, disposta la prosecuzione del processo dinanzi al Giudice di pace di Rovigo;

le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - *bis* dello stesso art. 13;

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Giudice di pace di Rovigo; condanna la resistente alle spese del presente procedimento, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2019.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 8 MAG. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA